



Ai Docenti

Al Personale ATA

Atti/Sito web

OGGETTO: SEGRETO PROFESSIONALE E SEGRETO D'UFFICIO

Con riferimento alla materia di cui all'oggetto si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sugli obblighi professionali ad essa correlati. Il rapporto di lavoro del pubblico dipendente è un rapporto fiduciario, regolato da una serie di obblighi normativamente definiti (tra gli ultimi si veda il nuovo codice dei dipendenti pubblici entrato in vigore il 14 luglio u.s.). Tra i precitati obblighi rientrano il SEGRETO PROFESSIONALE ed il SEGRETO D'UFFICIO. SEGRETO PROFESSIONALE Il segreto professionale è l'obbligo di non rivelare le informazioni aventi natura di segreto, apprese all'interno del rapporto fiduciario. Esso ha un fondamento: – etico, legato al rispetto della persona; – deontologico, sancito come norma di comportamento professionale nel Codice al Capo III Titolo III, che ha un forte richiamo all'obbligo di riservatezza; – giuridico, sancito dall'art. 622 del Codice Penale e dal Codice in materia di protezione dei dati personali. SEGRETO D'UFFICIO Il segreto d'ufficio è disciplinato dall'art. 28 della L. n. 241/90 che prevede che l'impiegato debba mantenere il segreto d'ufficio: egli non può fornire a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti ed operazioni amministrative, in corso o concluse o notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni. La violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggette a pubblicità, comporta, per il personale docente e per il personale ATA, l'irrogazione di sanzioni disciplinari. Si invita, pertanto, tutto il Personale al rispetto rigoroso degli obblighi sopra richiamati.

PERTANTO IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE NON È IN NESSUN MODO AUTORIZZATO A DIVULGARE NOTIZIE STRETTAMENTE LEGATE AL PROPRIO LAVORO. Diversamente incorrerà nei procedimenti sanzionatori previsti dalla legge come da norme pubblicate

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Concetta Saviello

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*